

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, li 05 settembre 2016

Circolare 09/2016: Trasmissione telematica dei corrispettivi

Dall'1.1.2017 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 potranno **optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata **quinquennale** e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.

La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica:

- **sostituirà l'obbligo di annotazione dei corrispettivi** sull'apposito registro;
- **sostituirà l'obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l'emissione della fattura su richiesta del cliente.

Dalla medesima data, la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica sarà **obbligatoria** per i soggetti che effettuano **cessioni di beni tramite distributori automatici** (c.d. "vending machine") collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. (si ritiene opportuno un intervento dell'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se l'obbligo interessa anche i distributori automatici di "tabacchi", i cui agg. sono già a "disposizione" dell'Ufficio).

A **partire dall'1.1.2017** è prevista l'abrogazione della previsione dell'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione.

COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI

A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto l'**esonero** dai seguenti adempimenti:

- comunicazione clienti-fornitori;
- comunicazione operazioni black list;
- presentazione dei modd. Intra, *“limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi”* ricevute da soggetti UE.

Inoltre è riconosciuta l'esecuzione **in via prioritaria del rimborso del credito IVA** ex art. 30, DPR n. 633/72 **entro 3 mesi** dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti.

Infine, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti da un apposito Decreto, il **termine per l'accertamento è ridotto di un anno**. Ne consegue che la relativa notifica, a pena di decadenza deve avvenire entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il citato Decreto demanda all'Agenzia delle Entrate l'individuazione i dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica nonché delle caratteristiche degli strumenti sopra citati, prevedendo specifiche *“soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori”*.

In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 30.6.2016 contenente la **disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022**. In particolare lo stesso prevede:

1. il censimento dei gestori / distributori automatici;
2. l'individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere;
3. le modalità ed i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. “fiscalizzazione”) dei dati.

Come evidenziato nel citato Provvedimento, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettate tramite distributori automatici.

RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE / SCARTO

La trasmissione telematica dei suddetti dati è considerata effettuata al completamento della ricezione del relativo file da parte dell'Agenzia. Quest'ultima rende disponibile l'apposita ricevuta di avvenuta trasmissione. Qualora la trasmissione non abbia esito positivo, è rilasciata una ricevuta di scarto (la trasmissione del file corretto va effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi).

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni